

(N. 1929)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1957

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche  
per l'anno scolastico 1956-57.

ONOREVOLI SENATORI — Con separato disegno di legge si provvede a dare una organica disciplina agli esami di Stato di maturità e di abilitazione, che si sostengono a conclusione degli studi secondari superiori.

Tuttavia, poichè è previsto che le nuove norme avranno applicazione a partire dall'anno scolastico successivo a quello della loro pubblicazione, allo scopo di far precedere l'attuazione del nuovo sistema di accertamento da un conveniente periodo di preparazione; si rende necessario disciplinare lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole secondarie e artistiche per il corrente anno scolastico.

Nell'attesa che il Parlamento si pronunci sul provvedimento di cui si è fatto cenno, pare opportuno richiamare in vigore, ancora una volta, le disposizioni che si sono applicate nel corso degli ultimi anni.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge, il quale provvede a ripristinare, per

le sessioni dell'anno scolastico 1956-57, le disposizioni sugli scrutini e gli esami contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1054, e le modificazioni che ad esse furono apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, che fu convertito in legge con la legge 21 agosto 1953, n. 588.

La norma proposta riproduce, in sostanza, il primo comma dell'articolo unico della legge 17 maggio 1956, n. 470, che ha regolato la materia limitatamente alle sessioni del decorso anno scolastico.

Il capoverso dello stesso articolo non è invece riprodotto, essendo intervenuta frattanto la legge 8 luglio 1956, n. 782, la quale prevede stabilmente che gli studi compiuti nell'Istituto tecnico femminile si concludono con esame di Stato di abilitazione tecnica.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1054, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1956-57.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.